



PLUS DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SASSARI. PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE SISTEMA DI E-PROCUREMENT SARDEGNA-CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE

PROGETTO DI SERVIZIO

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del

**SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE
PLUS AMBITO TERRITORIALE SASSARI, PORTO TORRES, SORSO E STINTINO**

CUP n. B21H22000280001 – CIG n. B343D0FDAF



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



**ELENCO DOCUMENTI CONTENUTI NEL PROGETTO DI SERVIZIO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 41,
COMMA 12, DEL D. LGS. N. 36/2023:**

Tenuto conto della delibera Anac n. 154 del 26 marzo 2024, la progettazione del servizio, articolata in un unico livello, definisce le caratteristiche del servizio richiesto e contiene tutte le valutazioni tecniche ed economiche, ivi compresi i criteri utilizzati per la determinazione del valore a base d'asta. Il presente progetto di servizio è composto pertanto dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- 4.1 Dettaglio spese del servizio (A);
5. Capitolato Speciale d'appalto;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



1. Relazione tecnico illustrativa

Il Servizio Pronto Intervento Sociale nell'Ambito PLUS del Distretto di Sassari (Ente capofila del PLUS - Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino) si configura come un servizio di supporto ai servizi sociali comunali, alla Asl, alle forze dell'ordine, per fronteggiare emergenze personali e familiari che si verificano nei giorni o in orari di chiusura dei servizi sociali e sanitari in tutti i Comuni del distretto.

Si tratta di un servizio di intervento a bassa intensità assistenziale, a seguito di emergenze/urgenze, in risposta ai bisogni primari a favore di soggetti che si trovano in condizione di fragilità sociale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, lett. d) della L.R. 23/2005.

Il Pronto Intervento Sociale, in particolare, prevede le seguenti prestazioni professionali:

1. Accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base;
2. Immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente;
3. Repentino accordo con le risorse del territorio;
4. Eventuale Accompagnamento presso le strutture di accoglienza con l'ausilio delle forze dell'ordine e/o di altri soggetti del Terzo Settore e/o di operatori privati;
5. Altre prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire forme di assistenza primaria urgente alle persone in situazioni di bisogno.

A seguito della Conferenza di servizi che si è svolta in data 05 Settembre 2024 l'Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino ha stabilito che il Servizio di Pronto Intervento Sociale in argomento sarà gestito con le risorse assegnate a valere sul Fondo Povertà - Quota servizi.

Normativa di riferimento in ambito europeo e nazionale per i documenti di gara

- L.328/2000 prevede che ogni Ambito territoriale garantisca le prestazioni del servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale sia personali che familiari, che devono essere affrontate in tempi rapidi e in maniera flessibile, in stretto collegamento con i servizi sociali territoriali;
- D.Lgs n.147/2017, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", all'art. 7 stabilisce l'ammontare delle risorse a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attraverso l'individuazione di criteri di riparto definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata; lo stesso art. 7 del citato D.Lgs n.147/2017 ai commi 2 e 9 individua, nell'ambito della quota del Fondo della povertà, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, che sarà assegnata agli Ambiti Territoriali, tramite la RAS, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, al paragrafo 3.7.1, individua come LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali) il servizio di Pronto Intervento Sociale;
- Linee Guida 2022-2023 per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, valide per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2024;
- L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona- Abrogazione della L. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), in particolare l' art. 15 che prevede forme di integrazione tra Comuni per la gestione associata degli interventi socio-assistenziali;
- D. Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 36/2023.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008

Al momento della redazione del presente documento, per le attività oggetto d'appalto non si sono riscontrate interferenze tali da richiedere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; pertanto, in relazione ai possibili rischi dati da interferenze in riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n° 3/2008, non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si dovesse verificare l'insorgenza di potenziali interferenze, il Committente si coordinerà e coopererà con la ditta aggiudicataria per ridurre i rischi, come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Allo stato attuale, data l'insussistenza di rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi alla sicurezza, risultano essere pari a zero.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

La spesa complessiva prevista per l'esecuzione del servizio in oggetto a valere sui fondi ministeriali è pari a € 751.928,33 (Iva compresa) cifra che comprende:

- la spesa per l'equipe professionale, determinata sulla base dei costi orari previsti per le diverse figure professionali dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al "*Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*".
- i costi per le spese di collocamento urgente per persone e nuclei familiari, per esempio in B&B, alberghi sociali, buono pasto, trasporto.
- i costi per le spese generali, il margine operativo e gli imprevisti, stimati in una percentuale pari a circa il 3% dell'importo previsto per le attività oggetto dell'appalto;
- gli oneri della sicurezza aziendali, stimati in una percentuale pari a circa il 5% dell'importo previsto per le attività oggetto dell'appalto;
- gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenti, che risultano essere pari a zero;
- l'IVA, calcolata nella misura del 5% sull'importo a base di gara;
- il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla base dei valori stabiliti dalla medesima Autorità e nel tempo vigenti in relazione all'importo posto a base di gara.
- l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.e ii., calcolato nel rispetto delle soglie determinate dal Regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 07/06/2024, pari a € 3.757,96 (80% sul 2% dell'importo a base di gara).



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Il prospetto economico degli oneri complessivi previsti per il servizio è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A	A.1 - CENTRALINA TELEFONICA E EQUIPE PROFESSIONALE	€ 217.476,48
B	SPESE GENERALI, MARGINE OPERATIVO, IMPREVISTI (CIRCA 3% di A)	€ 6.524,30
C	ONERI SICUREZZA AZIENDALI (CIRCA 5% DI A)	€ 10.871,64
D	TOTALE A BASE D'ASTA	€ 234.872,41
E	IVA AL 5% SU D	€ 11.743,62
F	TOTALE IVA INCLUSA	€ 246.616,04
G	VALORE DELL'OPZIONE RIPETIZIONE PER 2 ANNI + 3 MESI DI PROROGA TECNICA	€ 264.231,47
H	VALORE COMPRENSIVO DI OPZIONI, AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA	€ 499.103,88
I	INCENTIVO ART. 45. LGS. 36/23 (80% su 2% di D)	€ 3.757,96
L	CONTRIBUTO ANAC (CALCOLATO SU H)	€ 410,00



4.1 Dettaglio spese per l'equipe professionale (A.1 – A.2)

Per un maggior dettaglio, si specificano di seguito i costi calcolati da questa Stazione Appaltante per gli operatori, ipotizzando un'equipe minima costituita da n. 1 coordinatore e n. 2 assistenti sociali.

A.1 SPESE PER OPERATORI				
OPERATORI	COSTO/ORA	ORE/SETTIMANA	N. SETTIMANE	COSTO TOTALE PER 2 ANNI
N. 1 Coordinatore	€ 24,52	30	52	€ 76.502,40
N. 2 Assistenti Sociali	€ 23,06	18 cad	52	€ 86.336,64
Indennità di pronta disponibilità N. 2 Assistenti Sociali	€ 1,99	264	52	€ 54.637,44
TOTALE				€ 217.476,48

A.2 SPESE PER INTERVENTI				
OPERATORI	Costo Diurno 15%; ora straordinario	Costo notturno 30%; ora straordinario	Costo festivo 30%; ora diurno straordinario	Costo notturno 50%; ora festivo straordinario
N. 2 Assistenti Sociali	€ 26,52	€ 29,98	€ 29,98	€ 34,60
N. ore stimate annuali per interventi istraordinario N.1104, di cui 480 in orario diurno feriale, 480 in orario diurno festivo e/o notturno feriale e 144 in orario notturno festivo. <i>Si è stimato al mese un numero di circa 20 interventi eseguiti da N. 2 assistenti Sociali in azione congiunta.</i>				COSTO STIMATO 2 ANNI
TOTALE				€ 62.544,00

Fuori campo IVA, come spese a rimborso, è previsto un ulteriore budget per il collocamento urgente a favore di nuclei familiari o singoli adulti presso le strutture dalla ditta individuate per far fronte agli inserimenti in emergenza, il cui calcolo è di seguito specificato:

A.3 SPESE PER COLLOCAMENTO URGENTE		
GIORNI ANNUI	COSTO AL GIORNO	COSTO 2 ANNI
*225	€ 110,00	€ 49.500,00

* Considerato un numero massimo di 5 giorni per ciascun intervento, eventualmente prorogabili a seconda della complessità della situazione e in accordo con la Stazione Appaltante, si stima possano usufruire del servizio circa 36 utenti all'anno.



5. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto e inquadramento giuridico**
- Art. 2 Descrizione del Servizio**
- Art. 3 Obiettivi del servizio**
- Art. 4 Destinatari degli interventi**
- Art. 5 Finalità ed obiettivi del servizio**
- Art. 6 Equipe**
- Art. 7 Organizzazione del servizio**
- Art. 8 Coordinamento del servizio**
- Art. 9 Monitoraggio e report**
- Art. 10 Importo e durata dell'appalto**
- Art. 11 Obblighi del personale**
- Art. 12 Oneri a carico della Stazione Appaltante e della Ditta affidataria**
- Art. 13 Criteri premiali per la valutazione delle offerte in sede di gara**
- Art. 14 DUVRI**
- Art. 15 Sottoscrizione del contratto**
- Art. 16 Cauzione provvisoria**
- Art. 17 Cauzione definitiva**
- Art. 18 Responsabilità**
- Art. 19 Inadempimenti, penalità, risoluzione del contratto**
- Art. 20 Corrispettivo**
- Art. 21 - Revisione dei prezzi**
- Art. 22 Cessione del contratto e sub-appalto**
- Art. 23 Divieti**
- Art. 24 Clausola di tracciabilità**
- Art. 25 Tutela dei dati personali e sensibili**
- Art. 26 Foro competente**
- Art. 27 Spese contrattuali**
- Art. 28 Clausole vessatorie**
- Art. 29 Rinvio a norme vigenti**
- Art. 30 Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione**





Art. 1 – Oggetto dell'appalto e inquadramento giuridico

1. Costituisce oggetto del presente appalto il Servizio di Pronto Intervento Sociale di cui all'art. 22, comma 4, lettera b), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui agli articoli 29, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.
2. Esso è definito con riferimento alle "situazioni di emergenza personali e familiari" dalla legge nazionale, e ulteriormente dettagliato da quella regionale in termini di "Pronto Intervento Sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare".
3. Il presente appalto è volto a garantire il servizio di Pronto Intervento Sociale secondo il livello delle prestazioni definito nella Scheda LEPS Pronto Intervento Sociale, che si intende qui integralmente richiamata nei suoi contenuti, di cui al punto 3.7.1 dell'Allegato A al Decreto 30 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Le attività proprie del servizio verranno svolte sul territorio del Plus di Sassari che comprende i Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.

Art. 2 – Descrizione del servizio

1. Salvi i livelli di dettaglio di cui al presente Capitolato, il servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà essere reso dall'impresa affidataria nei termini della Scheda LEPS Pronto intervento sociale di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Capitolato. Detta Scheda, qui richiamata integralmente nei suoi contenuti, costituisce altresì punto di riferimento per l'interpretazione delle previsioni del presente Capitolato.
2. Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, in relazione a bisogni non differibili a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato.
3. Il Pronto Intervento Sociale viene assicurato dall'impresa affidataria 24h/24 per 365 giorni l'anno.

Art. 3 – Obiettivi del servizio

L'attivazione del servizio di Pronto Intervento Sociale persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale;
- b) realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- c) inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico;
- d) promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
- e) sottoscrivere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio), promossi dalla Stazione appaltante.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Il servizio di Pronto Intervento Sociale ha il compito di fornire una prima risposta ad un bisogno immediato, collegato ad una situazione di emergenza sociale, senza rappresentare un percorso sostitutivo né una via preferenziale di presa in carico.

Il servizio assicura la fase di primo intervento attraverso una centrale telefonica per la ricezione delle segnalazioni e la reperibilità di assistenti sociali per la presa in carico di situazioni di disagio estremo.

Il servizio è attivo H 24 attraverso una linea telefonica disponibile direttamente per le persone in condizioni di bisogno, per altri cittadini, per i servizi pubblici e privati (Forze dell'Ordine, Pronto Soccorso, Servizio Sociale della Stazione Appaltante, Servizio Sociale Ospedaliero, USSM, UEPE, Associazioni o Cooperative che operano nel Terzo Settore, ecc.).

Le richieste di intervento urgente che dovessero pervenire, direttamente o indirettamente, ai Servizi Sociali territoriali saranno inviate al Pronto Intervento Sociale al fine di preservare l'ordinaria attività degli uffici.

La ditta dovrà provvedere a sua cura e spese a dotare gli operatori di adeguate attrezzature informatiche, di una linea telefonica dedicata, del collegamento ad internet e di quant'altro ritenuto necessario.

La centrale telefonica svolge una prima analisi del caso segnalato verificando, in primis che la richiesta corrisponda al target degli interventi previsti dal PrIS, e la sussistenza delle condizioni di necessità immediata d'intervento.

Qualora la segnalazione richieda una valutazione professionale immediata, l'Assistente Sociale si reca presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza o presso la sede delle forze dell'Ordine quando è necessario un intervento congiunto.

Qualora si riscontri la differibilità del bisogno si procede all'invio ai servizi sociali competenti. Qualora, invece, il bisogno risulti indifferibile, o la situazione evidenzi una particolare vulnerabilità, l'assistente sociale della ditta garantisce l'immediata istruttoria tecnica qualificata.

A supporto della ditta verrà messo a disposizione l'elenco delle strutture convenzionate e/o accreditate che dovranno essere contattate in prima battuta e solo in caso di carenza di posti da parte di queste la ditta potrà contattare altre strutture non convenzionate e/o facenti parte della rete dei servizi presenti nel territorio.

Le ditte interessate avranno cura di individuare soggetti terzi cui rivolgersi per disporre inserimenti in emergenza di persone e nuclei familiari (per un numero massimo di 5 giorni eventualmente prorogabili a seconda della complessità della situazione e in accordo con la Stazione Appaltante), quali ad esempio B&B, alberghi sociali, ecc.

Qualora i beneficiari dell'inserimento in emergenza non abbiano la possibilità di provvedere autonomamente al reperimento e alla preparazione dei pasti (considerato che l'inserimento prevede solo pernottamento e al massimo prima colazione), il servizio PrIS stipulerà delle convenzioni con tavole calde/pizzerie/ecc al fine di sopperire a tale esigenza.

Qualora si renda necessario il trasporto del destinatario dell'intervento (singolo, nucleo o minore) l'Assistente Sociale del PrIS intervenuta, dovrà garantire l'accompagnamento all'eventuale struttura individuata (comunità minori, hotel/B&B, comunità alloggio ecc). L'accompagnamento potrà essere organizzato, sulla base delle necessità, facendo riferimento a mezzi destinati al pubblico trasporto (NCC, taxi, ambulanza ecc) con i quali la ditta dovrà sottoscrivere delle convenzioni. Qualora necessario, l'accompagnamento potrà essere coadiuvato dalla Polizia Municipale o dalle altre Forze dell'Ordine intervenute.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



La Ditta, in qualità di gestore del servizio, dovrà dare la piena disponibilità, da parte dei componenti l'equipe multidisciplinare, a collaborare con i servizi comunali e con le istituzioni facenti parte della rete, compreso il Terzo Settore. A tal fine il Comune di Sassari - Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale-, che manterrà la supervisione del progetto, faciliterà la conoscenza tra le realtà del territorio, promuovendo la sottoscrizione di protocolli di collaborazione.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

Destinatari dell'intervento sono esclusivamente:

1) minori in situazioni di grave pregiudizio:

L'assistente sociale reperibile svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione del minore redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato, da considerarsi presupposto indispensabile per l'adozione del provvedimento d'urgenza ex art. 403 codice civile e dell'attivazione di un collocamento in luogo protetto, preferibilmente tra le strutture convenzionate con i Comuni dell'Ambito PLUS.

Il PrIS cura la trasmissione dell'atto ai genitori del minore, alla Procura minori c/o il TM, ai servizi sociali competenti ai fini della successiva presa in carico e alla comunità di accoglienza.

2) famiglie con minori:

L'assistente sociale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, se necessario, provvede al collocamento del nucleo. E' possibile l'emanazione di un provvedimento ex art. 403 anche in caso di collocazione protetta del minore insieme alla madre, qualora sia necessario affidare la responsabilità della vigilanza sul minore alla comunità stessa. La presa in carico del caso resta affidata al PrIS fino a che non venga individuato il servizio sociale competente.

3) adulti/disabili:

L'assistente sociale svolge un'istruttoria tecnica e, se necessario, provvede al collocamento del soggetto in condizioni di fragilità presso idonee strutture facenti parte della rete dei servizi.

4) anziani:

L'assistente sociale svolge un'istruttoria tecnica e, se necessario, provvede al collocamento del soggetto in condizioni di fragilità presso idonee strutture facenti parte della rete dei servizi oppure, ove ritenga opportuno il mantenimento dell'anziano presso il proprio domicilio, segnala il caso alla ditta accreditata di turno per l'attivazione del SAD (servizio di assistenza domiciliare).

Art. 5 – Finalità ed obiettivi del servizio

La finalità primaria del servizio è quella di assicurare, con tempestività e a soggetti in grave difficoltà, adeguati interventi socio-assistenziali per il tempo necessario al contenimento del momentaneo stato di bisogno e, se necessario, predisporre l'invio per richiedere la presa in carico al Servizio Sociale Professionale del territorio competente.

Il Servizio svolge una funzione di supporto al Servizio Sociale Professionale comunale, alle Forze dell'Ordine, per risolvere il problema dell'emergenza sociale che si verifica, per esempio, quando le stesse Forze dell'Ordine trovano minori, adulti, anziani, in condizioni di abbandono o necessarie di tutela.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Art. 6 – Equipe

L'equipe multidisciplinare:

- offre un servizio di intervento a bassa intensità assistenziale in risposta ai bisogni primari per soggetti che si trovano in condizione di fragilità sociale e sovrintende alla rilevazione e alla verifica degli interventi;
- lavora in rete con le istituzioni, i Servizi Sociali e Socio-Sanitari, e le associazioni presenti nel territorio che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

L'equipe dovrà essere composta da:

n. 1 Coordinatore;

n. 2 Assistenti sociali.

Il coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli formativi:

- laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Psicologia, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Servizio Sociale, o equipollenti;

Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito un'esperienza professionale, maturata negli ultimi 5 anni antecedenti la data di scadenza della presente gara, di almeno due anni anche non continuativi, per conto di Enti pubblici o privati, in coordinamento tecnico di servizi socio assistenziali di complessità analoga a quella dell'appalto in oggetto;

Compiti Coordinatore:

- coordinare le attività dell'equipe;
- coordinare, con l'ausilio dell'assistente sociale dell'equipe, la gestione dei casi nella fase della presa di contatto, accompagnamento ai servizi sociali ed ad altri punti della rete;
- presiedere le riunioni periodiche dell'equipe;
- inviare al Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale del Comune di Sassari una tabella riepilogativa degli interventi realizzati mensilmente, secondo lo schema concordato col servizio PLUS e necessario al monitoraggio;
- inviare al Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale del Comune di Sassari, una relazione a cadenza trimestrale per la rendicontazione periodica dell'andamento del progetto;
- comunicare agli Uffici amministrativi della Stazione Appaltante ogni dato necessario all'assunzione tempestiva di impegni di spesa, qualora l'intervento realizzato preveda ad esempio l'inserimento in struttura o l'attivazione di servizi quali il SAD;
- coordinare l'andamento generale del progetto, secondo le indicazioni stabilite dal presente capitolato.

I due Assistenti sociali dovranno essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli: Laurea nella classe 6 - Scienze del Servizio Sociale (ex DM 509/99) e/o diploma universitario in servizio sociale e iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, ed avere maturato negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di scadenza del presente bando almeno 12 mesi anche non continuativi di esperienza lavorativa, per conto di Enti pubblici o privati, in servizi socio-assistenziali.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Compiti dell'Assistente Sociale:

- coadiuvare il coordinatore nell'attività di coordinamento per la gestione dei casi nella fase successiva alla presa di contatto;
- partecipare alle riunioni dell'equipe;
- operare in collaborazione e in rete con tutte le risorse del territorio (compreso il volontariato).
- predisporre il progetto di intervento sulla base delle esigenze riscontrate e/o manifestate dal beneficiario, al fine di rispondere tempestivamente alle situazioni di emergenza sociale;
- compilare la scheda di intervento che contenga i dati essenziali relativi al destinatario e ogni eventuale informazione utile sul caso;

L'equipe multidisciplinare così composta si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del coordinatore. Alla riunione possono partecipare anche gli altri attori coinvolti nelle varie azioni del progetto per favorire lo scambio di informazioni e l'integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di aiuto.

Le unità di personale previste per ciascuna categoria professionale sono indicate nel numero minimo ritenuto necessario per l'espletamento del servizio, fermo restando l'autonomia della concorrente di organizzare il servizio con un numero di unità superiori.

Entro 10 giorni antecedenti alla stipula del contratto o alla consegna d'urgenza del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire via PEC all'indirizzo dell'Amministrazione i nominativi e i curricula dei professionisti che saranno adibiti al servizio nel rispetto dei requisiti richiesti nei precedenti commi e della propria offerta.

Qualora l'Amministrazione dovesse accertare il mancato rispetto dei requisiti sopra richiesti lo segnalerà alla Ditta aggiudicataria che si impegna a fornire tempestivamente il nominativo del/dei sostituto/i.

Durante l'esecuzione del servizio, qualora si dovesse intervenire per la sostituzione del personale inizialmente impiegato o dovesse rendersi necessaria l'assunzione di personale aggiuntivo, l'impresa esecutrice dovrà impiegare soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali, dando immediata comunicazione all'Amministrazione. Di tutto il personale assunto la ditta si impegna a trasmettere la documentazione sopra richiesta prima dell'inserimento in servizio.

Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'idoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati con altro operatore idoneo avente i requisiti richiesti dal capitolato.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la ditta aggiudicataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione, restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Amministrazione si riserva di verificare attraverso gli uffici competenti (Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ecc.) la regolarità dei contratti di lavoro e dei versamenti dovuti a favore del personale impiegato nel servizio.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà prevedere incontri d'equipe tra gli assistenti sociali e il coordinatore e garantire la presenza e la reperibilità nei giorni e negli orari di seguito riportati:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



PROSPETTO ORARIO DEL PERSONALE IN PRESENZA

COORDINATORE	LUNEDÌ/MARTEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ/VENERDÌ
	dalle ore 8:00 alle ore 14:00

ASSISTENTI SOCIALI	LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/VENERDÌ	MARTEDÌ E GIOVEDÌ
	dalle ore 8:00 alle ore 14:00	alle ore 8:00 alle 14:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

PROSPETTO ORARIO DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ:

	LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/ VENERDÌ	MARTEDÌ E GIOVEDÌ	SABATO/DOMENICA E FESTIVI
ASSISTENTE SOCIALE	dalle ore 14:01 alle ore 07:59	alle ore 18:01 alle 07:59	H 24

E' previsto un budget specifico per consentire al PrIS di attivare interventi di collocamento urgente a favore di nuclei familiari o singoli adulti presso le strutture dalla ditta individuate per far fronte agli inserimenti in emergenza. Gli inserimenti nelle strutture convenzionate dai Comuni dell'ambito PLUS, non prevederanno oneri a carico della ditta.

Art. 8 - Coordinamento del servizio

Tra gli operatori impiegati nel servizio la ditta affidataria dovrà individuare un coordinatore che dovrà supervisionare tutte le attività coordinando il personale impiegato.

Dovrà assumere anche la funzione di referente tenendo i rapporti e le comunicazioni con un il referente del Comune di Sassari che verrà comunicato all'avvio del servizio.

Il coordinatore dovrà inoltre curare e supervisionare le attività relative al monitoraggio e report.

Art. 9 - Monitoraggio e report

Per rilevare l'efficacia e l'efficienza del servizio, il soggetto affidatario è tenuto a fornire la reportistica dallo stesso appositamente predisposta e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai fini del controllo e della verifica delle attività, il soggetto affidatario trasmette al Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale:

- una tabella riepilogativa degli interventi realizzati mensilmente, secondo lo schema concordato col servizio PLUS e necessario al monitoraggio;
- una relazione a cadenza trimestrale dell'attività svolta. A titolo esemplificativo dovranno essere raccolti i seguenti dati: suddivisione per genere, età della coppia/figli, provenienza, invio/accesso, professione, motivazioni e tipologia del conflitto, misurazione del risultato dell'intervento, misurazione del gradimento del servizio, ecc. Nella relazione dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di



miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio.

Art. 10 – Importo e durata dell'appalto

L'attività oggetto dell'appalto avrà durata di complessivi 24 mesi, decorrenti dalla stipula del contratto o dal precedente momento di avvio dell'esecuzione in caso di esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo a base di gara per il servizio in oggetto è pari a euro € 234.872,41 (euro duecentotrentaquattromilaottocentosettantadue/41) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

In fase di gara, nell'offerta economica (Mod. 3), il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale e l'importo offerto in ribasso sull'importo posto a base di gara.

Dovrà inoltre specificare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi per la manodopera previsti per l'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6 D. Lgs. n. 36/2023, di richiedere, per altri due anni, la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara, per un importo stimato complessivamente in € 234.872,41 Iva esclusa. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

L'Ente si riserva inoltre ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023, per un periodo non superiore a ulteriori tre mesi, di procedere alla proroga del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto per un importo ulteriore complessivo di € 29.359,05 Iva esclusa;

Altresì l'Ente ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto".

Art. 11 - Obblighi del personale

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio deve improntare il proprio comportamento ai canoni del c.d. "buon padre di famiglia" e dovrà essere a conoscenza di tutte le prescrizioni previste nel contratto.

Dovrà impegnarsi all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante ex art. 1, comma 44, della L. 190/2012, ed in particolare dovrà:

- attenersi ad un comportamento corretto, decoroso e rispettoso;
- attenersi a tutte le norme di sicurezza sul lavoro;
- rispettare la normativa sulla privacy;
- non richiedere compensi o utilità di altro genere ai beneficiari del servizio.

La ditta si impegna a richiamare e, se richiesto dalla Stazione Appaltante, a sostituire il personale che, nell'espletamento del servizio, non osservi gli obblighi sopra previsti.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Art. 12 - Oneri a carico della Stazione Appaltante e della Ditta affidataria

Saranno a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:

- verificare l'andamento delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- mettere a disposizione della affidataria l'elenco delle strutture convenzionate e/o accreditate e/o facenti parte della rete dei servizi presenti nel territorio;
- facilitare la conoscenza tra i servizi del territorio, le FF.OO., promuovendo la sottoscrizione di protocolli di collaborazione.

Sono posti a carico della Ditta affidataria i seguenti oneri:

- garantire la disponibilità per tutta la durata dell'appalto di una centrale telefonica, da attivare H24, inclusi notturni, prefestivi e festivi, con operatori sociali in grado di poter dare una prima lettura del bisogno;
- individuare i soggetti terzi cui rivolgersi per disporre interventi in emergenza di persone e nuclei familiari, quali ad esempio B&B, alberghi sociali, ecc.
- stipulare convenzioni con tavole calde/pizzerie/ecc qualora i beneficiari dell'inserimento in accoglienza non abbiano la possibilità di provvedere autonomamente al reperimento e alla preparazione dei pasti.
- sottoscrivere convenzioni con ditte e/o soggetti titolari di servizi di pubblico trasporto (NCC, taxi, ambulanza ecc) con i quali la ditta dovrà garantire il trasporto dei beneficiari dell'intervento.
- predisporre una scheda di intervento che contenga i dati essenziali relativi al destinatario e ogni eventuale informazione utile sul caso, oltre alla descrizione degli interventi attivati, a tale scheda andranno allegate anche eventuale relazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria;
- concordare una modalità di comunicazione con gli Uffici amministrativi della Stazione Appaltante al fine di fornire ogni dato utile necessario all'assunzione tempestiva di impegni di spesa, qualora l'intervento realizzato preveda ad esempio l'inserimento in struttura o l'attivazione di servizi quali il SAD;
- impiegare tutto il personale occorrente per una corretta gestione del servizio ed in conformità di quanto previsto nel presente capitolato;
- per il tramite della figura del Coordinatore, supervisionare tutte le attività del progetto, garantendo coerenza e continuità fra le diverse fasi di intervento; tenere i rapporti con gli operatori dell'Ente;
- presentare alla Stazione Appaltante, a cadenza trimestrale, relazioni di monitoraggio sulle attività svolte e sull'andamento globale del progetto e, a conclusione del contratto, una relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi previsti;
- applicare al personale impiegato, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dovuto in base ai contratti collettivi di lavoro, agli accordi integrativi dello stesso e agli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'obbligo sussiste anche dopo la scadenza dei contratti e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa, la violazione dei quali darà titolo all'Amministrazione per procedere alla immediata risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante verificherà attraverso gli uffici



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



competenti (Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ecc.) la regolarità dei contratti di lavoro e dei versamenti dovuti a favore del personale impiegato nel servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, si procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il ritardo nel pagamento della fattura da parte della Stazione Appaltante, derivante da eventuali sospensioni relative alla regolarizzazione della posizione dell'impresa, di cui al precedente comma, non potrà essere motivo di interessi o risarcimento dei danni. Nel caso in cui la ditta affidataria non adempia entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali;

- informare tutto il personale delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento del servizio, secondo le prescrizioni del D.P.R. 547/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantire il rispetto del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- istruire il proprio personale delle modalità di svolgimento dell'appalto secondo il presente capitolato e il progetto proposto dalla Ditta in sede di gara, anche, eventualmente, mediante consegna di copia dei relativi atti;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto. L'affidatario è responsabile del trattamento dei dati personali compresi i dati sensibili, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni, dei quali dovrà curare la sicurezza e l'utilizzo;
- impegnarsi a garantire che tutte le comunicazioni inerenti i beneficiari del progetto tengano conto del rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- segnalare tempestivamente tutti i problemi emersi nella gestione del servizio;
- predisporre la rendicontazione di tutte le attività svolte nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie da trasmettere, unitamente alle pezze giustificative allegate alle fatture, alla Stazione Appaltante nel rispetto dei termini prescritti.

La Ditta si impegna a garantire, alla data di stipula del contratto e/o di consegna in urgenza del servizio, la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità e i requisiti valutati dalla commissione in sede di gara, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 13 - Criteri premiali per la valutazione delle offerte in sede di gara

L'aggiudicazione sarà disposta in favore del miglior offerente, individuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Per la valutazione del progetto tecnico/gestionale si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati attribuendo un punteggio massimo di 80 punti:

A)	Progetto di Servizio. Organizzazione generale del servizio e approccio metodologico che si intende adottare nel rispetto del modello funzionale previsto dal progetto.	Max punti 30
B)	Accordi di rete necessari allo svolgimento del servizio stipulati con le strutture socio-assistenziali, con gli enti del Terzo Settore e con i soggetti privati presenti nel territorio.	Max punti 15
C)	Modalità operative per l'attivazione degli interventi distinti per tipologia d'utenza e per specifica casistica.	Max punti 10
D)	Processi di valutazione e report in itinere e finale	Max punti 5



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



E)	Modalità di registrazione e documentazione delle attività svolte	Max punti 5
F)	Migliorie offerte dalla ditta per un efficace raggiungimento degli obiettivi del progetto, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante	Max punti 10
G)	Descrizione dei sistemi di supervisione e coordinamento del personale	Max punti 5

Art. 14 - Duvri

Il servizio oggetto del presente appalto, per le modalità e i luoghi di erogazione, non rende necessaria la predisposizione del DUVRI, ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n° 3/2008.

Quanto sopra in virtù del fatto che al momento della indizione della gara, per le attività oggetto d'appalto, non si sono riscontrate interferenze tali da richiedere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si dovesse verificare l'insorgenza di potenziali interferenze, il Committente si coordinerà e coopererà con le altre ditte coinvolte per ridurre i rischi, come disposto dall'art. 26 D.Lgs 81/2008.

Restano immutati gli adempimenti del Committente inerenti alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e gli obblighi dell'aggiudicatario in merito al rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Art. 15 Sottoscrizione del contratto

In relazione all'importo del presente appalto, ai sensi dell'articolo 18 D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Sassari, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 e fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile alla Ditta affidataria, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Art. 16 – Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del servizio di tesoreria del comune di Sassari;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto



legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

a) la fideiussione deve contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Sassari);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta



certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi [ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a)] che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 17– Cauzione definitiva

L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023 l'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto:

- a. è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale per l'intero periodo di affidamento del servizio quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;
- b. la cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente articolo per la cauzione provvisoria che qui si intendono integralmente riportate;
- c. la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante;
- d. detta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la denuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante;
- e. la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 18 - Responsabilità

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e obblighi del presente capitolato, nonché del rispetto di tutte le norme di legge sul lavoro e sicurezza.

L'affidatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del personale dello stesso ovvero dai destinatari degli interventi, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

L'Amministrazione contraente è pertanto esonerata da ogni responsabilità, intendendosi, al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Al fine di sollevare l'Amministrazione contraente da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere, l'affidatario si obbliga a stipulare idonea assicurazione (RCT/RCO) che dovrà essere consegnata in copia alla stipula del contratto.

In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore è comunque obbligato a darne immediata notizia all'Amministrazione contraente, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Art. 19 - Inadempimenti, penalità, risoluzione del contratto

L'aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti, nonché alle clausole contenute nel presente capitolato.

L'appaltatore non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Ente contraente.

L'Ente contraente vigilerà sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sui risultati conseguiti; a tal fine si riserva di effettuare tramite un referente, senza preavviso e con ogni mezzo, accertamenti e controlli.

Qualora l'Ente contraente venga a conoscenza che, per motivi imputabili all'affidatario, il servizio non è stato prestato, ovvero non è stato prestato in modo conforme al presente Capitolato, verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, che verrà calcolata secondo i criteri indicati nel presente articolo. L'Ente contraente fa comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione. Nella contestazione l'Ente contraente, avuto riguardo alla natura del disservizio, preciserà se le prestazioni debbano comunque proseguire o, viceversa, debbano essere sospese.

La comminazione della penale sarà automatica in caso di inutile decorso del suddetto termine ovvero laddove l'Ente contraente valuti negativamente le giustificazioni addotte a norma del comma precedente. In entrambi i casi l'ammontare delle penali applicate dovrà essere comunicato formalmente alla ditta entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla loro comminazione.

Nel caso in cui nella contestazione sia stata ordinata la sospensione delle attività, l'Ente contraente si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese della ditta, le prestazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio.

L'ammontare delle penali comminate e delle eventuali spese di cui al comma precedente devono essere versate dalla ditta entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Diversamente l'Ente



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



contraente si rivarrà preliminarmente sulle ulteriori competenze dovute alla ditta e, in subordine, sulla cauzione.

Le penali previste sono le seguenti:

- a) € 500,00 (cinquecento/00), in caso di esecuzione del servizio con personale ritenuto dall'ente contraente non idoneo in quanto non abbia osservato gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente capitolato;
- b) € 1.000,00 (mille/00), per mancato rispetto da parte della ditta affidataria del corretto trattamento dei dati personali;
- c) € 2.000,00 (duemila/00), per mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto indicato nel capitolato e nel progetto tecnico offerto in gara, se non altrimenti concordato con l'Ente contraente.

Il pagamento della penale non esonera l'Affidatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'Ente committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, secondo le modalità disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, per le fattispecie ivi previste, oltreché nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate dall'Ente contraente superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, al soggetto affidatario sarà corrisposto l'importo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le eventuali penali comminate. Il soggetto affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Amministrazione per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 20 - Corrispettivo

Il pagamento dei corrispettivi, comprensivi dell'Iva se ed in quanto dovuta in base alle disposizioni di legge, sarà effettuato ad emissione, a cadenza mensile, di regolare fatturazione elettronica da parte della ditta accompagnata da una tabella riepilogativa degli interventi realizzati mensilmente, secondo lo schema concordato col servizio PLUS e necessario al monitoraggio, previo riscontro da parte dei competenti uffici sullo stato di avanzamento delle attività del progetto e della regolarità del servizio svolto.

La fattura dovrà comprendere:

- 1) l'importo offerto in ribasso sull'importo a base di gara, suddiviso per 24 mensilità;
- 2) gli importi per gli eventuali interventi straordinari eseguiti nella mensilità da 2 Assistenti Sociali, calcolati sull'importo orario di € 23,06 iva esclusa, maggiorato, ai sensi dell'art. 53 del CCNL, delle seguenti indennità:

- Lavoro Diurno straordinario 15%;
- Lavoro notturno straordinario 30%;
- Lavoro festivo diurno straordinario 30%;
- Lavoro festivo notturno straordinario 50%.

La ditta dovrà allegare una tabella riepilogativa degli interventi realizzati mensilmente, secondo lo schema concordato col servizio PLUS e necessario al monitoraggio.

- 3) l'importo a rimborso (fuori campo Iva) per le spese per il collocamento urgente (B&B, alberghi sociali, buono pasto, trasporto): la Ditta potrà richiedere il rimborso delle spese affrontate per il collocamento urgente (B&B, alberghi sociali, buono pasto, trasporto) rendicontando tutte le attività svolte e allegando le relative pezze giustificative alla fatture.



Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a cura dell'affidatario al Comune di Sassari – Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale – Via Zara n. 2 - 07100 Sassari (codice univoco R6EQ0R), - Servizio “Pronto intervento sociale”, CIG: B343D0FDAF CUP: B21H22000280001.

Il pagamento delle singole fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva a mezzo del DURC.

L'Amministrazione s'impegna a liquidare la fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento non può essere preteso prima della stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, da contestarsi entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di intervenuta contestazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, si precisa che, decorso il predetto termine di 30gg, verranno corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 c.c.).

Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o consequenziale al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 21 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La clausola è attivabile, nei limiti sopra riportati:

1. con riferimento al solo costo della manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto. In questo caso, la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'affidatario dovrà contenere una puntuale indicazione della variazione del costo derivante dal rinnovo del CCNL, con l'indicazione della relativa incidenza sull'importo complessivo;
2. nel caso di aumento o diminuzione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto. In questo caso, la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'affidatario dovrà contenere una puntuale indicazione dei beni/servizi che hanno subito una variazione di prezzo tale da giustificare l'attivazione della clausola di revisione, con l'indicazione della relativa incidenza sull'importo complessivo.

Ad esito dell'istruttoria condotta dalla stazione appaltante il RUP, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza, potrà disporre la revisione dei prezzi avvalendosi anche degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui sopra.

Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 22 - Cessione del contratto e sub-appalto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del contratto.
2. È ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 119 dello stesso. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti per l'aggiudicatario.

Art. 23 - Divieti

È assolutamente vietato all'affidatario chiedere corrispettivi all'utente.

Art. 24 - Clausola di tracciabilità

A pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

A tal fine la ditta si obbliga ad utilizzare uno più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva.

Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG comunicato dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 25 - Tutela dei dati personali e sensibili

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione informa che:

- 1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n. 1, tel. 079.279111 email info@comune.sassari.it pec protocollo@pec.comune.sassari.it;
- 2) Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Sassari è la Ditta Karanoa S.r.l., con sede legale in Sassari, via Principessa Jolanda n.48, email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - Referente Avv. Giacomo Crovetto tel. 3400698849 – 3345344282;
- 3) Il Responsabile del Trattamento dei dati relativi ai procedimenti del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale è il Dirigente del Settore, Dott. Antonio Solinas, pec: protocollo@pec.comune.sassari.it

Il conferimento dei dati da parte dell'aggiudicatario è obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le finalità determinate, esplicite e legittime di adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto, espletare tutti gli adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente appalto.

Il Comune di Sassari tratterà i suddetti dati nello svolgimento della propria funzione istituzionale non trasferendoli a paesi terzi od organizzazioni internazionali.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.

L'Impresa in quanto interessata potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg. n. 679/2016 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

Il Comune di Sassari, attraverso decreto sindacale, provvederà alla nomina del Responsabile del Trattamento dati esterno indicato dalla Ditta affidataria.

Art. 26 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del relativo contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Art. 27 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente procedura, nessuna eccettuata o esclusa, sono a totale carico dell'affidatario.

Art. 28 - Clausole vessatorie

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del Codice Civile, si impegna ad approvare specificatamente per iscritto le clausole di cui all'art. 19.

Art. 29 - Rinvio a norme vigenti

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle norme vigenti o disciplinanti la materia.

Art. 30 - Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si comunica che il Responsabile del Progetto è la Dr.ssa Ilaria Saba.
2. Direttore dell'esecuzione del contratto è La Dott.ssa Manuela Ibbadu.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI